



COMUNE DI ORIGGIO
Via Dante Alighieri, 15
PROVINCIA DI VARESE
C.A.P. 21040 - Cod. Fisc. e P. IVA 00322990128

Telefoni:
Centralino 02 / 9695111
Segreteria 02 / 96951182
Ufficio Tecnico 02 / 96951181
Uff. Ragioneria e Tributi 02 / 96951183
Servizi Sociali 02 / 96951186
Vigili Urbani 02 / 96951185
Fax 02 / 96951150

Prot. n. 16946/i

Lì 17 Ottobre 2011

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SOC. MEDICAIR S.R.L. E MERIGGIO S.R.L., SITO IN ORIGGIO IN VIA STRAVAZZA, IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 5 D.P.R. 447/98 E S.M.I.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

Visti:

- l'art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i.;
- la Parte II del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia Ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni, recante indicazioni e "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)";
- il P.R.G. del Comune di Origgio, approvato con d.g.r. n. 6/48197 del 14.02.2000 e pubblicato sul BURL n. 14 del 5 aprile 2000;
- la legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la d.c.r. 13 marzo 2007 VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi";
- la d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761 "Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, con modifica ed integrazione delle dd.gg.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971" che individua e precisa le fasi metodologiche procedurali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi e ne specifica il percorso di partecipazione integrato;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 20.04.2011 ad oggetto "Avvio procedimenti relativi alle varianti del vigente PRG, ai sensi dell'ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, presentate dalle Società Medicaire s.r.l. e Meriggio s.r.l. e Sanofi Aventis s.p.a., unitamente alle verifiche d'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS";

Preso atto che:

- in data 19.02.2010 con prot. n. 3361 le Soc. Medicaire s.r.l. e Meriggio s.r.l. hanno inoltrato allo Sportello SUAP la richiesta di Permesso di Costruire contenente la richiesta di trasformazione dell'area di proprietà in via Per Cantalupo e Consorziale Stravazza, Catasto terreni, sezione censuaria di Origgio, mapp. nn. 251 – 3332 – 3333 – 1294 – 1295 – 1298 – 1299 – 1300 – 1414 – 331, foglio n. 10 in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i. da zona E2 "agricola di coltivazione" a zona D3 "nuove espansioni produttive" ed Aree SD "standards per

attività produttive e commerciali”, e che l’intervento risulta in contrasto con il P.R.G. vigente in quanto l’area interessata è azionata come E2 art. 27 NTA del P.R.G. vigente;

- in data 24.12.2009 il Responsabile del Servizio SUAP dava atto della non conformità del progetto al P.R.G. vigente e rigettava l’istanza, avviando successivamente la procedura di variante ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i.;

- in data 20.04.2011 è stato autorizzato ed avviato con la richiamata Delibera di Giunta Comunale n. 29 il procedimento di Verifica di esclusione dalla VAS del citato progetto di SUAP, in variante al PRG vigente;

- in data 15.06.2011 è stato dato Avviso dell’avvio del procedimento, contestualmente alla messa a disposizione sul sito web del Comune di Origgio e sul sito SIVAS di Regione Lombardia del Rapporto Ambientale Preliminare del richiamato progetto di SUAP;

- con la richiamata Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 20.04.2011 sono stati individuati:

- la Società Sanofi Aventis s.p.a. quale Soggetto Proponente l’intervento;
- l’Amministrazione Comunale quale Autorità Procedente nella figura del tecnico comunale Geom. Giuseppe Ceriani;
- l’Amministrazione Comunale quale Autorità Competente nella figura del tecnico comunale Arch. Mirella Angaroni;
- i soggetti competenti in materia ambientale: ARPA – Dipartimento di Varese; ASL Distretto provinciale di Varese; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza ai Beni archeologici;
- gli enti territoriali interessati: Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio ed Urbanistica; Provincia di Varese, Settore Territorio ed Urbanistica; Provincia di Milano, Direzione Centrale Pianificazione e Assetto del Territorio; Società Autostrade per l’Italia s.p.a.; Comuni di: Cerro Maggiore, Lainate, Nerviano, Caronno Pertusella, Saronno, Uboldo;
- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale, comprendenti le associazioni ambientaliste locali Eco ’90 Uboldo ed Amici del Bosco di Origgio onlus; nonché le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e di pubblicizzazione delle informazioni;

- è stata convocata la Conferenza di Verifica relativa all’esclusione o meno dalla V.A.S. della variante al P.R.G. di cui trattasi, articolata in un’unica seduta, per il giorno 28 luglio 2011 alle ore 9,00 presso il Comune di Origgio, via Dante n. 15;

- in data 28 luglio 2011 si è svolta la Conferenza di Verifica riferita all’esclusione dalla procedura di VAS del progetto di SUAP in argomento, il cui verbale, comprensivo degli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- sono pervenuti i seguenti pareri:

a) parere espresso dalla Provincia di Varese, Settore Territorio e Urbanistica, in data 27.07.2011, trasmesso mediante PEC e ricevuto in copia conforme all’originale in data 11.08.2011, prot. n. 13727;

b) parere espresso dall’ARPA, Dipartimento di Varese, in data 28.07.2011, prot. n. 12991;

c) parere espresso dall’ASL di Varese in data 28.07.2011, prot. n. 12994;

- è altresì pervenuta l’osservazione scritta del Sig. Marino Corsini, proprietario dell’abitazione ubicata in via Per Cantalupo n. 5 confinante con i terreni oggetto della procedura di variante, in data 18.07.2011 prot. n. 12496;

Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dal verbale della Conferenza di Verifica con relativi pareri/note allegate allo stesso, durante la quale sono state contro dedotte le osservazioni pervenute ed acquisiti i pareri dei soggetti e degli enti intervenuti;

Considerato che il documento di sintesi ha fornito puntuali ed esaustive informazioni in merito a:

- descrizione dell’intervento in variante al P.R.G. vigente;

- analisi del contesto (criticità, potenzialità, presenza di vincoli);

- influenza sui siti caratterizzati SIC o ZPS;
- rapporto con gli altri livelli di pianificazione;
- effetti della variante sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, ambiente naturale);
- effetti della variante sul contesto (in particolare sulla salute umana e sul patrimonio culturale e paesaggistico);

Considerato che con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 322 del 26.07.2011 si da parere favorevole alla verifica di esclusione dalla VAS della proposta di variante, sottolineando comunque il fatto che il parere espresso riguarda essenzialmente la proposta di SUAP relativa all'ampliamento dell'insediamento produttivo e non il progetto viabilistico proposto, in quanto lo stesso non può rientrare in una procedura di SUAP, utilizzabile esclusivamente su aree di proprietà del richiedente;

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e ritenuto che l'intervento proposto, tenuto conto degli opportuni accorgimenti finalizzati alla tutela e salvaguardia paesaggistica ed ambientale, non comporti significativi impatti sulle matrici ambientali, naturali ed urbane;

Tenuto conto degli esiti della conferenza di verifica e dei pareri pervenuti, secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto, conseguentemente, che l'attuazione del progetto non comporti effetti significativi sull'ambiente, nell'accezione di cui al citato D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto, pertanto, d'intesa con l'Autorità Procedente, di dover escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il progetto edilizio comportante la variazione dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 6, comma 6, L.R. n. 1/2007, art. 97 L.R. n. 12/2005 e art. 5 D.P.R. n. 447/98 e s.m.i., presentato dalle Soc. Medicaire s.r.l. e Meriggio s.r.l., per la realizzazione di nuovi edifici produttivi sul terreno identificato catastalmente dai mappali nn. 251 – 3332 – 3333 – 1294 – 1295 – 1298 – 1299 – 1300 – 1414 – 331 del foglio 10, in variante al P.R.G. vigente, per le motivazioni sopra espresse;

Per tutto quanto esposto,

D E C R E T A

- 1) di escludere il progetto edilizio comportante la variazione dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 6, comma 6, L.R. n. 1/2007, art. 97 L.R. n. 12/2005 e art. 5 D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i., presentato dalle Soc. Medicaire s.r.l. e Meriggio s.r.l., per la realizzazione di nuovi edifici produttivi, sul terreno identificato catastalmente dai mappali nn. 251 – 3332 – 3333 – 1294 – 1295 – 1298 – 1299 – 1300 – 1414 – 331 del foglio 10, in variante al P.R.G. vigente, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
- 2) di stabilire che vengano ottemperate in sede di realizzazione del progetto le considerazioni ed indicazioni formulate da Provincia di Varese, ARPA e ASL nei pareri di cui sopra, e di stabilire che vengano ottemperate tutte le misure mitigative illustrate al paragrafo 20 "opere di miglioramento e condizioni per l'esclusione dal procedimento di VAS" (pag. 55) del Rapporto Preliminare redatto dal Dott. Francesco Radrizzani su incarico delle Società Medicaire s.r.l. e Meriggio s.r.l., che di seguito si esplicitano:
 - mascheramento dei nuovi corpi di fabbrica con specie arboree ed arbustive scelte tra le specie ecologicamente idonee con caratteristiche ed attitudini morfo strutturali (portamento, dimensioni raggiungibili sia in altezza che in diametro della chioma) ed incrementali (velocità di crescita). Il contesto dovrà prevedere la costruzione di margini vegetali e morbidi verdi atti a mascherare le porzioni esterne visibili degli edifici. La costruzione di filari e di macchie arbustive fitte, permetterà di agganciare l'intervento proposto agli elementi che strutturano il paesaggio esistente.
 - l'illuminazione degli spazi esterni dovrà avvenire in conformità con quanto disciplinato dalle norme vigenti in materia.

- si dovrà eseguire un monitoraggio fonometrico, con modalità da concordare con ARPA, sia in fase di esecuzione delle opere che in fase di utilizzo delle stesse, data la vicinanza di abitazioni.

- le facciate dei principali corpi di fabbrica dovranno essere rivestite con “verde verticale”, almeno per le parti prospettanti gli edifici confinanti non di proprietà dei richiedenti.

- utilizzo di recinzioni perimetrali rispettose della fauna minore.

- attuazione di tecniche atte al contenimento dei consumi , anche tramite l'aumento e la differenziazione nell'utilizzo delle energie rinnovabili.

- 3) di inviare il presente provvedimento alla Regione Lombardia, mediante pubblicazione sul sito SIVAS.
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Origgio e all'Albo Pretorio informatico.
- 5) di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, agli Enti Territorialmente interessati ed al Soggetto proponente.

Origgio, 14 Ottobre 2011

L'Autorità Competente per la VAS
firmato Arch. Mirella Angaroni

L'Autorità Procedente per la VAS
firmato Geom. Giuseppe Ceriani